

## Scheda informativa “Premialità per lo sviluppo e l’innovazione”

### Requisiti di accesso

La premialità riguarda le imprese:

- **iscritte** alla scrivente Cassa Edile **da almeno 2 anni** al momento della domanda;
- **in regola con i versamenti.**

che abbiano maturato **almeno uno** dei seguenti requisiti:

- a) **incremento annuale non inferiore al 10%** del numero delle ore complessivamente denunciate alla scrivente Cassa Edile come **ore lavorate** rispetto all’anno precedente (2018 rispetto al 2017 e 2019 rispetto al 2018);
- b) **mantenimento o incremento del numero di operai/apprendisti operai dipendenti in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato** nell’anno 2018 o nell’anno 2019 **a fronte della riduzione di almeno il 10% del volume di affari IVA** (come rilevabile dalla dichiarazione annuale IVA) rispettivamente negli anni 2017 o 2018 rispetto agli anni 2016 o 2017 (esempio: volume d’affari del 2016 = € 1.000.000,00; volume d’affari del 2017 = € 700.000,00; riduzione = 30%; numero di operai nel 2017 = numero di operai nel 2018 → spetta la premialità);
- c) nel corso del 2018 o del 2019, **partecipazione gratuita e certificata da ESEM-CPT**, Ente Unificato Formazione e Sicurezza, **da parte dei dipendenti dell’impresa ad un corso non obbligatorio, di durata non inferiore a 20 ore**, promosso dallo stesso ESEM-CPT, anche in modalità *on the job*, **attinente la materia dell’innovazione e/o digitalizzazione dei processi/materiali/attrezzature di lavoro**;
- d) nel corso del 2018 o del 2019, **partecipazione** - certificata da Assimpredil Ance, ovvero dalle Associazioni datoriali artigiane firmatarie del contratto collettivo territoriale per le Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - dei titolari, soci, datori di lavoro, direttori tecnici dell’impresa, impiegati tecnici e/o amministrativi, **a corsi e/o iniziative non obbligatori, per una durata complessiva non inferiore a 24 ore attinenti la materia dell’innovazione di prodotto o di processo, e/o digitalizzazione della progettazione e dei processi produttivi e costruttivi**, con particolare riferimento all’utilizzo del B.I.M. o allo sviluppo di nuovi modelli di impresa. Sono utili al raggiungimento del monte ore anzidetto anche le iniziative svolte in collaborazione con gli Ordini professionali.

N.B. L’accordo sindacale del 26 novembre 2018 ha introdotto la possibilità – per i requisiti c) e d) – di ritenere validi anche i corsi conclusi negli anni 2018 e 2019 seppur iniziati nell’anno immediatamente precedente (ovvero 2017 o 2018).

### Ammontare della premialità

La misura della premialità di cui ai **requisiti a) o b)** viene parametrata alla media annua (arrotondata all’unità inferiore) degli operai / apprendisti operai dipendenti in forza nell’anno civile precedente a quello

di presentazione della domanda (es. 1° gennaio – 31 dicembre 2018 in caso di presentazione della domanda nell'anno 2019).

Gli importi previsti sono:

- **€ 500,00** per le imprese fino a 10 operai / apprendisti operai dipendenti;
- **€ 700,00** per le imprese da 11 e fino a 20 operai / apprendisti operai dipendenti;
- **€ 900,00** per le imprese da 21 operai / apprendisti operai dipendenti in poi.

La premialità di cui ai **requisiti c) o d)** viene parametrata in rapporto al numero di partecipanti ai corsi e/o iniziative, **fino ad un massimo di 5 persone**. Il premio è pari all'importo di **€ 500,00 per ogni partecipante**.

La premialità di cui alla lettera a) non è cumulabile con quella della lettera b) né con le premialità delle lettere c) e d) che, viceversa, sono tra loro cumulabili sino al tetto delle 5 persone.

### **Modalità di riconoscimento**

Le istanze vengono verificate dalla scrivente Cassa Edile **entro il mese di maggio** ed accolte sino al raggiungimento del tetto annuo complessivo (pari a € 500.000,00), **secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande**.

Dopo tale termine Cassa Edile provvederà ad applicare lo sconto contributivo alle imprese aventi titolo sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all'accoglimento.

Si ricorda, infine, che lo sconto contributivo in argomento viene riconosciuto alle imprese aventi titolo **per una sola volta e per una sola annualità**.

In caso di mancato accoglimento della richiesta nel primo anno, l'impresa avente titolo potrà riproporla nell'anno successivo. Se il mancato accoglimento dovesse derivare dalla carenza dei requisiti previsti dall'accordo, l'impresa dovrà dimostrare di possedere tali requisiti nel secondo anno. Viceversa, se il mancato accoglimento dovesse derivare dal superamento del tetto complessivo di spesa relativo al primo anno, la domanda potrà essere riproposta sulla base dei medesimi requisiti esposti e documentati nella prima domanda.

Fatto salvo quanto precede, la riproposizione della domanda dovrà avvenire con le modalità e nei termini generali indicati e verrà accolta secondo il criterio cronologico di ricezione delle domande e sino a concorrenza delle risorse stanziare per il secondo anno.

### **Cumulabilità**

L'impresa avente diritto alla **"Premialità per lo sviluppo e l'innovazione"** può beneficiare anche della **"Premialità per la sicurezza"** e della **premieria relativa all'elezione del RLS** (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), purché sussistano i requisiti propri di ciascuna tipologia di premialità.